

#### **Art. 24 - Contesti di valore storico-ambientale**

Il PGT individua il perimetro degli insediamenti e degli agglomerati urbani di antica formazione, di interesse storico, artistico o ambientale. Le aree comprese in tali perimetri sono individuate come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5/8/78 n° 457 e successive modificazioni e integrazioni.

All'interno di detti contesti, la generalità degli edifici deve essere destinata prevalentemente ad abitazione.

In essi non sono consentite le seguenti destinazioni:

- Attività di tipo artigianale e industriale, fatte salve le attività artigianali di servizio alla residenza;
- Attività commerciali di media e grande struttura di vendita
- Attività connesse all'agricoltura (allevamenti-depositi-stalle)
- Locali da ballo e discoteche.

Sono vietati altresì nuovi allevamenti avi-cunicoli anche a carattere familiare.

La destinazione d'uso degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto.

Qualunque variazione della destinazione d'uso è subordinata a nuovo titolo edilizio e relativo pagamento dei relativi contributi.

Per tutti gli interventi, salvo diversa prescrizione specifica delle schede, la destinazione d'uso di progetto è quella residenziale, compresi gli accessori alla residenza. Ai piani terreni degli edifici sono inoltre consentite attività commerciali e artigianali, depositi e magazzini.

Sono inoltre consentiti gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, oltre che le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione dello strumento urbanistico.

Per gli edifici esistenti destinati ad attività di interesse pubblico (culturali, sociali, sportive e ricreative, ecc.) di proprietà pubblica o privata, sono ammessi, in mancanza dei Piani di Recupero, gli interventi di cui al comma precedente, con ampliamenti in misura non superiore al 10% del volume esistente per ciascun edificio, e la modifica di destinazione d'uso, purché sempre nell'ambito delle attività di interesse pubblico e purché si tratti di edifici di grado 4 e 5.

Le destinazioni d'uso in atto e non conformi a quelle indicate al comma precedente, sono consolidate fino alla loro cessazione. Ogni intervento di modifica della destinazione d'uso deve prevedere la trasformazione alle destinazioni di progetto.

Tutti gli interventi ammessi dal presente articolo sono assentibili salvi i diritti di terzi.

Per gli edifici per i quali è consentita la demolizione e ricostruzione con la stessa giacitura non è prevista la deroga dall'obbligo di rispetto delle distanze, salvo il caso in cui venga elaborato un Piano di Recupero.